

**Relazione alla proposta di legge n. 289 a iniziativa del Consigliere Talè: “Norme per la promozione di iniziative e progetti per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della solitudine”.**

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si vuole contrastare il fenomeno della solitudine, una condizione esistenziale, un prodotto della modernità. La proposta di legge è stata elaborata con il supporto di una psicologa forense e psicoterapeuta cognitivo comportamentale ed ha l'obiettivo di stimolare una maggiore conoscenza del fenomeno e l'adozione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto. Le ricerche sociologiche ci restituiscono un quadro sconcertante: 8,5 milioni di italiani vivono da soli, molti di più si sentono soli senza il conforto di una persona amata, di un amico, di un parente; il 13,5% degli italiani (dati Eurostat) dichiara di non avere nessuno a cui rivolgersi nei momenti di difficoltà; il 12% non sa indicare una persona con la quale si confida. Per quanto possa sembrare paradossale, la solitudine è un prodotto della modernità. Nel saggio "L' uomo è antiquato" è descritta la condizione dell'uomo moderno ammassato in enormi città e divenuto contemporaneamente un "eremita di massa", isolato davanti ad uno schermo, incapace di relazioni profonde e autentiche. La solitudine, come condizione psicologica e fisica, attraversa tutti gli ambienti della vita, dall'adolescenza all'anzianità, dalla scuola al lavoro; ogni stato di solitudine porta con sé una storia di sofferenza, un carico di paura e vergogna con sentimenti di inadeguatezza e può rappresentare un rischio per il benessere e la salute dell'individuo. La presente proposta di legge si compone di otto articoli. Il primo articolo definisce finalità e principi descrivendo nel dettaglio il fenomeno della solitudine: "ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale" e dichiara la necessità di contrasto da parte della Regione di ogni forma di esclusione sociale e di marginalizzazione dell'individuo. È stato dimostrato infatti che l'esclusione sociale incide negativamente su quattro grandi aree: riduce l'autostima, il senso di appartenenza, la percezione di contatto con la realtà e la percezione che la vita abbia un senso. Queste quattro aree, quando vengono minacciate, producono danni immediati per il benessere psicofisiologico dell'individuo. Episodi persistenti e duraturi di esclusione come quelli che subiscono persone stigmatizzate possono portare a conseguenze gravi, come un generale appiattimento emotivo che si accompagna a un profondo senso di impotenza e a una riduzione dell'autocontrollo. Quello a cui si assiste è una sorta di resa alle circostanze avverse. Quindi, sebbene un singolo episodio di ostracismo sia doloroso ma gestibile, l'ostracismo protratto nel tempo è un nemico pericoloso che non bisogna sottovalutare. Il secondo articolo indica i destinatari della proposta di legge, l'intera popolazione del territorio regionale ed in particolare i soggetti cosiddetti *fragili* perchè maggiormente esposti al rischio di esclusione e marginalizzazione. Il terzo articolo esplicita i soggetti attuatori, coloro che dovranno mettere in atto attività di monitoraggio, di studio del fenomeno e azioni positive di contrasto. L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio regionale sulla solitudine, un organismo avente il compito di curare e mettere a sistema tutte le informazioni e i dati utili alla comprensione del fenomeno nonché al monitoraggio e alla diffusione di buone pratiche su tutto il territorio regionale. L'articolo 5 definisce la composizione dell'Osservatorio regionale: un presidente e sei membri nominati dall'Assemblea legislativa regionale, individuati tra personalità espressione del mondo dell'istruzione, della formazione e della ricerca, della cultura, dell'associazionismo e del terzo settore delle professioni socio-sanitarie. L'articolo 6 stabilisce il piano triennale di contrasto della solitudine, un piano di interventi volti a contrastare il fenomeno della solitudine e a sostenere i progetti di natura pubblica o privata senza scopo di lucro volti alla realizzazione degli indirizzi. Infine l'articolo 7 è dedicato alle norme transitorie finali e l'articolo otto all'invarianza finanziaria.